

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 settembre 2020, n. T00161

Legge Regionale n. 17/95, articolo 35. Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza stagione venatoria 2020/2021.

Oggetto: Legge Regionale n. 17/95, articolo 35. Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza stagione venatoria 2020/2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928";

DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612 si prevede, tra l'altro:

- all'ALLEGATO A: "Assegnazione delle ZPS alle tipologie di cui all'art 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m." – di assegnare alla ZPS IT6040019, denominata Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano le seguenti tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS:
 - ambienti misti mediterranei (AMM);
 - presenza colonie uccelli marini (PCUM);
 - presenza valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (PVMIP);
- all'ALLEGATO B: "Misure di conservazione generali ed attività da promuovere e incentivare per tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS)":
 - è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- ALLEGATO C: "Misure di conservazione specifiche e attività da favorire per le singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS" vengono previste per la ZPS IT6040019 denominata Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano la seguente misura di conservazione specifica per tipologia di habitat relativa all'attività venatoria:
 - è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 24 luglio 2020 "Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2020/2021" che, all'articolo 9, fa rinvio ad un successivo provvedimento per la regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza a seguito della eccessiva pressione venatoria segnalata dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato LT2;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29, comma 6 della L. R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato LT2 ha richiesto di ridurre, regolamentandola, la pressione venatoria all'avifauna migratoria nel territorio dell'Isola di Ponza;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17 che all'art. 35, comma 1 prevede: *"Il Presidente della Giunta regionale sentito il CTFVR può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità."*;

RITENUTO, necessario, procedere ad una graduale riduzione della pressione venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza;

RITENUTO, opportuno, in via cautelativa e a tutela del potenziale pericolo per l'avifauna migratoria rappresentato dall'eccessiva concentrazione di cacciatori non applicare al territorio dell'Isola di Ponza quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 24 luglio 2020 (cosiddetta mobilità venatoria all'interno degli ATC laziali riferita alla fauna migratoria);

RITENUTO, opportuno, in via cautelativa e a tutela del potenziale pericolo per l'avifauna migratoria rappresentato dall'eccessiva concentrazione di cacciatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 della Legge Regionale n. 17/1995, di consentire per la stagione 2020/2021 l'esercizio venatorio nel territorio dell'Isola di Ponza ricadente nell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) denominato LT2 ai soli cacciatori iscritti all'ATC denominato LT2 con residenza venatoria o secondo ATC;

RITENUTO opportuno, regolamentare gli accessi nel territorio dell'Isola di Ponza dei cacciatori iscritti all'ATC denominato LT2 con residenza venatoria o secondo ATC attraverso un efficace sistema di teleprenotazione;

RITENUTO opportuno, delegare, per la stagione venatoria 2020/2021, all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) denominato LT2 la regolamentazione degli accessi mantenendo la densità venatoria media dell'ATC medesimo, attraverso un sistema di teleprenotazione per la gestione degli accessi nel territorio dell'Isola di Ponza dei cacciatori iscritti all'ATC denominato LT2 con residenza venatoria o secondo ATC.

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. In via cautelativa e a tutela del potenziale pericolo per l'avifauna migratoria rappresentato dall'eccessiva concentrazione di cacciatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 della Legge Regionale n. 17/1995, per la stagione 2020/2021 l'esercizio venatorio nel territorio dell'Isola di Ponza ricadente nell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) denominato LT2 è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ATC denominato LT2 con residenza venatoria o secondo ATC.
2. Di delegare, per la stagione venatoria 2020/2021, all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) denominato LT2 la regolamentazione degli accessi mantenendo la densità venatoria media dell'ATC medesimo, attraverso un sistema di teleprenotazione per la gestione degli accessi nel territorio dell'Isola di Ponza dei cacciatori iscritti all'ATC denominato LT2 con residenza venatoria o secondo ATC.
3. Nel territorio dell'Isola di Ponza per la stagione venatoria 2020/2021, non si applicano le previsioni contenute all' art. 1 comma 4 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 24 luglio 2020 (cosiddetta mobilità venatoria all'interno degli ATC laziali riferita alla fauna migratoria).
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 24/07/2020 recante "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2020/2021".

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti